



Polizze catastrofali Il punto della situazione

FAI INFORMA 071/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, salvo proroghe dell'ultima ora, dal 31 marzo p.v entra in vigore l'obbligo di stipulazione delle polizze catastrofali, previsto dall'art.1 (commi 101 e seguenti) della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) e dal successivo decreto MEF del 30 gennaio 2025.

In particolare, il comma 101 prescrive che le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, devono stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Per le imprese che, sebbene obbligate, non provvedessero alla stipula di queste coperture assicurative, il comma 102 della legge prevede la seguente conseguenza: *"Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali."*

Nonostante il contenuto generico della norma, vi è il rischio concreto che a fronte della mancata stipulazione di una copertura assicurativa per i predetti eventi catastrofali, le pubbliche amministrazioni che gestiscono l'erogazione di incentivi pubblici (es, l'Agenzia delle Dogane per il recupero delle accise, oppure il MIT per quanto riguarda i contributi alla formazione e agli investimenti, o il MIMIT per la nuova Sabatini) possano utilizzare questo argomento per escludere l'impresa dalla possibilità di chiedere queste agevolazioni pubbliche.

In tal senso, ci sembra emblematico il contenuto di un'interrogazione parlamentare rivolta al MIMIT presentata dall'On.le Boscaini ([qui](#) disponibile il testo), in cui si chiede al Governo di concedere una proroga ulteriore dell'entrata in vigore dell'obbligo in esame, tenuto conto che *"l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione non è sanzionato, ma viene considerato come ostativo all'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Inoltre si perde ogni merito creditizio e quindi la possibilità di essere finanziati dalle banche. Gli amministratori in caso di mancato rispetto dell'obbligo rischiano l'azione di responsabilità"*

Non possiamo escludere la possibilità che, in questi ultimi giorni, venga trovata una soluzione a questa problematica posticipando l'entrata in vigore dell'obbligo di stipula. Tuttavia, raccomandiamo alle imprese di valutare attentamente tutte le implicazioni che potrebbe comportare la mancata stipulazione di questa copertura assicurativa.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento non appena avremo novità.